

Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti



DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA

Via Tiburtina, 1072 - 00156 ROMA
Tel 06 41603241/209/206 - 06.41217061 - Fax 06.4112034 – 06.4100699

Indirizzo Internet: lazio.lnd.it
e-mail: dplnd.roma@lnd.it

Stagione Sportiva 2023-2024

Comunicato Ufficiale N14 del 26/10/2023

Attività di Lega Nazionale Dilettanti

INDICE

Segreteria

Risultati

Giustizia Sportiva

1. Risultati Gare

TERZA CATEGORIA RM					
GIRONE: A					
	DATA	GIORNATA			
21/10/23	2/A	FOCENE FOOTBALL CLUB	RAYO VELLETRANO	2 - 0	
22/10/23	2/A	AKKADEMY APRILIA	CALCIO LEPANTO U.S.D.	3 - 0	
		LIDO ANZIO	REAL SANPAOLO CALCIO	5 - 0	
		BASTOGI	ALISEI S.S.D. S.R.L.	1 - 2	
		CITTA DI OSTIA	PROCALCIO ITALIA	3 - 0	
		LUCKY JUNIOR	DABLIU NEW TEAM SSD.AR.L.	3 - 0	
		MIRACOLI FOOTBALL CLUB	PALMAROLA CLUB A R.L.	0 - 2	
GIRONE: B					
	DATA	GIORNATA			
21/10/23	2/A	CINQUESTELLESPO RT AR.L.	ACROS 2008	2 - 0	
		LA SALLE	VIGOR MELLIS	3 - 2	
		REAL FLAMENCO 82	ATLETICO ROMA NORD	2 - 2	
22/10/23	2/A	F.C. SANGIOVANNELLA	ATLETICO NOMENTANO	3 - 1	
		GORILLA	ANTONIO IANNI	1 - 2	
		LA SBOFARDA FC	REAL SANTA MARINELLA LB69	4 - 4	
		PINETO UNITED	CALCIO FLAMINIO	2 - 3	
GIRONE: C					
	DATA	GIORNATA			
21/10/23	2/A	ACUTO	GAVIGNANO	3 - 1	
		VILLA GORDIANI	ATLETICO TORRE MAURA	0 - 5	
22/10/23	2/A	BORGATA TOR SAPIENZA	PRO CALCIO CASTEL MADAMA	3 - 1	
		KOLBE PONTE MAMMOLO A.S.D	SAN LORENZO CALCIO S.R.L.	3 - 1	
		NOVAROMA 2020	SPORTING COLLEFERRO	3 - 0	
		PRENESTINO	ATLETICO MONTEPORZIO	2 - 1	
		SABINENSIS	REAL 7VILLE	2 - 2	

DPLND ROMA 14/ 3

UNDER 19 PROV. RM

GIRONE: A					
DATA	GIORNATA				
21/10/23	2/A	ALBA CITTAREALE	POL. POGGIO MOIANO	2	- 3
		DON GASPARE BERTONI	F.C. RIETI 1936 ASD	0	- 1
		FUTBOL MONTESACRO	VALLE DEL PESCHIERA	4	- 2
		GORILLA	POGGIO MIRTEO CALCIO	0	- 9
		PALOMBARA	ACROS 2008	9	- 0
		RIANO CALCIO	MONTEROTONDO 1935	4	- 3
		VIGOR RIGNANO FLAMINIO	VIRTUS PIONIERI	5	- 1
GIRONE: B					
DATA	GIORNATA				
21/10/23	2/A	FOOTBALL CLUB FRASCATI	SEMPREVISA	2	- 2
		G.S. VV.F. "F. SORGINI"	SIGNIA CALCIO	7	- 0
		GARBATELLA 1920	ACCADEMIA R.TUSCOLANO C.	6	- 2
		JEM S SOCCER ACADEMY ARL	VIS CASILINA	1	- 4
		POLISPORTIVA CIAMPINO	DON BOSCO GENZANO	4	- 0
		VIS S. MARIA DELLE MOLE	G. CASTELLO	3	- 1
22/10/23	2/A	PROCALCIO ITALIA	ATLETICO LODIGIANI	1	- 2
GIRONE: C					
DATA	GIORNATA				
21/10/23	2/A	CESANO	ALBA ROMA 1907	3	- 1
		SPORTING REAL AURELIO	FORMELLO CALCIO C.R.	10	- 1
		SS VITTORIA ROMA 1908	CHAMPIONS CLUB S.ACADEMY	1	- 2
		TOTTI S.S.	ROMA TEAM SPORT QUEENS	0	- 2
		TRIGORIA	CITTA DI ACILIA	1	- 0
22/10/23	2/A	DUEPIGRECOROMA	OLIMPUS ROMA	2	- 2
		PARIOLI CALCIO	ACCADEMIA GIALLOAZZURRI	V.D.G.S.	
GIRONE: D					
DATA	GIORNATA				
21/10/23	2/A	CITTA DI CAVE ACADEMY	GUIDONIA	2	- 4
		COLLE SALARIO	ASD SANTA FRANCESCA CABRI	5	- 1
		ELIS A.R.L.	PRO CALCIO CASTEL MADAMA	2	- 2
		FUTBOL TALENTI	SANPOLESE 1961	2	- 1
22/10/23	2/A	A FERRARIS VILLANOVA 1956	BORGATA TOR SAPIENZA	1	- 1
		AQUILOTTI LAZIO C5	VILLA ADRIANA	2	- 3

GIUDICE SPORTIVO

Si trascrivono di seguito le decisioni adottate dal Giudice Sportivo presso questa Delegazione Sig. Domenico D'AMBROSIO nella seduta del 25 Ottobre 2023:

GIUDICE SPORTIVO

TERZA CATEGORIA ROMA C11

GARE DEL 15/10/2023

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

RICORSO DELLA SOC. ASR ALISEI SSD SRL PER LA DECLARATORIA DI IRREGOLARITA' DELLA GARA ASR ALISEI SSD - FOCENE FOOTBALL CLUB DEL 15 OTTOBRE 2023, VALEVOLE PER IL CAMPIONATO DI 3^A CTG .

Il Giudice Sportivo di Primo Grado,
letto il ricorso in epigrafe,
lette le controdeduzioni della Soc. FOCENE FOOTBALL CLUB,
esaminati gli atti ufficiali,
a scioglimento della riserva assunta nel C.U. n.10 del 18/10/2023, pag. 4;
decide quanto segue.

La Soc. ASR ALISEI SSD ha presentato reclamo avanti a questo Organo Giudicante chiedendo l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 10 C.G.S. ai danni della Società FOCENE FOOTBALL CLUB 68 per aver quest'ultima contravvenuto alle limitazioni regolamentari in tema di sostituzioni di calciatori nella gara disputata tra le due Società il 15/10/2023, valevole per il campionato di 3^A CTG.

Il ricorso è fondato.

Preliminarmente si osserva che l'art.74 delle N.O.I.F. nei campionati di calcio a 11 organizzati dalla LND sia regionali che provinciali è consentita la sostituzione di massimo cinque calciatori indipendentemente dal ruolo ricoperto.....omissis

Cio' premesso dall'esame degli atti ufficiali, che giova qui ricordarlo, formano per questo Giudice fonte privilegiata di prova, è emerso che, nella gara in epigrafe, la Società FOCENE FOOTBALL CLUB ha effettuato n. sette sostituzioni in luogo delle cinque consentite.

A nulla incidono le controdeduzioni presentate dalla Soc. FOCENE FOOTBALL CLUB che in buona sostanza si limita a rimettersi al giudizio di questo Giudice.

P.Q.M.

Il Giudice Sportivo di Primo Grado

- visto l'art.10 del C.G.S.

DECIDE

- di accogliere il reclamo della Soc. ASR ALISEI SSD SRL e per l'effetto ai sensi dell'art. 10 comma 1 e 5 C.G.S. infligge a carico della Società FOCENE FOOTBALL CLUB la sanzione della perdita con il punteggio di 0-3 della gara ASR ALISEI SSD SRL - FOCENE FOOTBALL CLUB del 15.10.2023, valevole per il Campionato di 3^A CTG ;
- Commina alla Soc. FOCENE FOOTBALL CLUB l'ammenda di € 75,00;
- Inibisce fino al 3.11.2023 il Sig. VIGNATI Elio, dirigente accompagnatore della Società FOCENE FOOTBALL CLUB nella gara in questione;
- Dispone restituirsi alla Soc. ASR ALISEI SSD SRL il contributo reclamo ai sensi dell'art. 48 comma 6)

GARE DEL 21/10/2023

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER CINQUE GARE EFFETTIVE

MALGOTTI SERGIO (ACROS 2008)

Espulso per aver rivolto frasi offensive all'indirizzo dell'arbitro Alla notifica del provvedimento disciplinare strappava il cartellino di notifica dalle mani dell'arbitro gettandolo a terra. Art. 36 comma1 del C.G.S.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

MARVULLI LORENZO (FOCENE FOOTBALL CLUB)

CANALI MARCO

(GAVIGNANO)

CRISTOFANI DANIELE (REAL FLAMENCO 82)

FASAN ALESSANDRO

(REAL FLAMENCO 82)

GARE DEL 22/10/2023

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

AMMENDA

Euro 200,00 BASTOGI

Perchè, propri sostenitori, rivolgevano frasi offensive all'indirizzo dell'arbitro. Uno di questi inoltre, al termine della gara, entrava, indebitamente, nel terreno di gioco da dove rinnovava frasi minacciose all'indirizzo dell'arbitro. Sempre al termine della gara propri tesserati non identificati dall'arbitro rivolgevano a quest'ultimo frasi offensive.

Euro 150,00 DABLIU NEW TEAM SSD.AR.L.

Perchè, propri sostenitori, rivolgevano frasi offensive all'indirizzo dell'arbitro. Inoltre, veniva lanciata una borraccia all'interno del campo intenta a colpire l'assistente dell'arbitro. Al termine della gara suddetti sostenitori assumevano atteggiamento intimidatorio nei confronti di tesserati avversari.

DIRIGENTI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 8/12/2023

GALANTE DANIELE (LUCKY JUNIOR)

Perchè, quale assistente di parte, in seguito ad una decisione tecnica adottata dall'arbitro si esibiva in un gesto altamente irrispettoso nei confronti dei sostenitori della squadra avversaria. Tale gesto provocava la sospensione della gara per alcuni minuti.

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 3/11/2023

MICCOLI ALESSIO (REAL TVILLE)

Allontanato per aver rivolto frasi offensive all'indirizzo dell'arbitro.

ALLENATORI

SQUALIFICA FINO AL 3/11/2023

LUNGO FRANCESCO (DABLIU NEW TEAM SSD.AR.L.)

Allontanato per cumulo di ammonizioni.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA FINO AL 31/ 3/2024

MEMAJ DENIS (BASTOGI)

Espulso per aver rivolto frasi offensive all'indirizzo dell'arbitro.

Alla notifica del provvedimento disciplinare lo avvicinava rivolgendogli frasi minacciose e lo colpiva al volto con un guanto violentemente. Successivamente lo spintonava costringendolo ad indietreggiare. Veniva fatto allontanare da propri compagni di squadra reiterando le minacce. Al termine della gara l'arbitro si vedeva costretto a rimanere all'interno del terreno di gioco per diversi minuti a causa del reiterato atteggiamento minaccioso.

Sanzione da considerare al fine dell'applicazione de sanzioni amministrative previste dall'art. 35 comma 7 del C.G.S. e riportate nel c.u. 49/A della F.I.G.C. del 12/10/2022

SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE

FANASCA ROBERTO (CALCIO LEPANTO U.S.D.)

Espulso per cumulo di ammonizioni. Al termine della gara rivolgeva frasi minacciose all'indirizzo dell'arbitro.

DILUVIO DANIELE (REAL SANPAOLO CALCIO)

Espulso per aver rivolto frasi offensive all'indirizzo dell'arbitro uscendo dal terreno di gioco colpiva ripetutamente una porta con sei calci.

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

DADAMO MATTEO (BASTOGI)

UZZO MIRKO (REAL 7VILLE)

DIALLO AMADOU BACHIR (DABLIU NEW TEAM SSD.AR.L.)

MATTONI DANIELE (SABINENSIS)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

BERARDINO MATTEO (AKKADEMY APRILIA)

COCCA IVAN (DABLIU NEW TEAM SSD.AR.L.)

TUNNO GIULIANO (F.C. SANGIOVANNELLA)

POMPONI SIMONE (REAL SANPAOLO CALCIO)

COLI FEDERICO (BASTOGI)

GORECKI KACPER (F.C. SANGIOVANNELLA)

FERRARI MARIO (LIDO ANZIO)

UNDER 19 PROVINC.-RM- C11

GARE DEL 14/10/2023

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

RICORSO DELLA SOC. ASD AQUILOTTI LAZIO C5 PER LA DECLARATORIA DI IRREGOLARITA' DELLA GARA ACD GUIDONIA - AQUILOTTI LAZIO C5 DEL 14 OTTOBRE 2023, VALEVOLE PER IL CAMPIONATO JUNIORES PROVINCIALI UNDER 19.

Il Giudice Sportivo di Primo Grado,
letto il ricorso in epigrafe,
esaminati gli atti ufficiali,
a scioglimento della riserva assunta nel C.U. n. 10 del 19.10.2023 (pag. 6);
decide quanto segue.

La Soc. ASD AQUILOTTI LAZIO C5 ha presentato reclamo avanti a questo Organo Giudicante chiedendo l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 10 comma 1 e 6 C.G.S. ai danni della Società ACD GUIDONIA per aver quest'ultima contravenuto alle limitazioni regolamentari in tema di impiego massimo di Calciatori fuori quota nella gara disputata tra le due Società.

Il ricorso non può essere accolto.

Preliminarmente, occorre osservare che l'art. 10, comma 7 del C.G.S. stabilisce che *“la posizione irregolare dei calciatori di riserva, in violazione delle disposizioni contenute nelle NOIF, determina l'applicazione della perdita della gara nel solo caso in cui gli stessi vengano effettivamente utilizzati nella gara”*.

Il Comunicato Ufficiale n. 1 del 20.7.2023 della Delegazione Provinciale di Roma, prescrive espressamente che, con riferimento al Campionato Juniores Provinciali Under 19, riservato ai calciatori nati dal 1/1/2005 in poi, *“è consentito l'impiego di massimo QUATTRO calciatori “fuori quota” nati dal 1 gennaio 2003 in poi ... L'inosservanza delle predette disposizioni sarà punita con la sanzione della perdita della gara prevista dall'art. 10 comma 6 del Codice di Giustizia Sportiva”*.

Orbene dalla distinta gara della Società ACD GUIDONIA, risulta che sono stati schierati come titolari i seguenti giocatore “fuori quota”:

- 1) D ONOFRIO TIZIANO (indicato in distinta con il n. 2) nato il 6.7.2004;
- 2) FEMIA L ORENZO (indicato in distinta con il n. 11), nato il 8.5.2003;
- 3) GAGNONI LEONARDO (indicato in distinta con il n. 9), nato il 18.1.2003;

Nel corso della gara poi, la ACD GUIDONIA effettuava la seguente sostituzione:

al 15° del secondo tempo al posto di FEMIA LORENZO classe 2003 entrava sul terreno di gioco il calciatore RENDINI JACOPO nato il 11.6.2006;

al 18° del secondo tempo al posto SFORZA RICCARDO classe 2005 entrava sul terreno di gioco il calciatore PENNAZZA ALEX nato il 10.6.2004.

Da tutto quanto precede ne consegue, pertanto, che la Società ACD GUIDONIA non ha ecceduto i limiti posti al riguardo dal regolamento di cui al C.U. n. 1 del utilizzando, nel complesso 4 giocatori “fuori quota”.

P.Q.M.

Il Giudice Sportivo di Primo Grado

- Respinge il reclamo della Soc. ASD AQUILOTTI e per l'effetto conferma il risultato della gara CD GUIDONIA - AQUILOTTI LAZIO C5 DEL 14.10.2023, valevole per il Campionato Juniores Provinciali Under 19;

GARE DEL 21/10/2023

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

AMMENDA

Euro 75,00 GUIDONIA

Perchè, propri sostenitori rivolgevano frasi offensive all'indirizzo dell'arbitro.

DIRIGENTI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 17/11/2023

D ONOFRIO VITTORIO (GUIDONIA)

Allontanato per aver rivolto frasi offensive all'indirizzo dell'arbitro, alla notifica del provvedimento disciplinare gettava a terra la bandierina di segnalazione, reiterando il proprio comportamento.

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 10/11/2023

PETRI ALESSANDRO (MONTEROTONDO 1935)

Allontanato per aver rivolto frasi offensive all'indirizzo dell'arbitro, alla notifica del provvedimento disciplinare reiterava il proprio comportamento.

ALLENATORI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

MARCHETTI SIMONE (VALLE DEL PESCHIERA)

Allontanato per aver rivolto frasi offensive all'indirizzo dell'arbitro.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

MARCACCIO RICCARDO (G. CASTELLO)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

FOSCHI CRISTIAN (CITTA DI CAVE ACADEMY)

RIPANTI LUCA

(CITTA DI CAVE ACADEMY)

MANCINI DANIELE (G. CASTELLO)

ZUCHI NICCOLO

(G. CASTELLO)

SPIRIDON COSTEL JUNIOR (GUIDONIA)

STAZI RICCARDO

(GUIDONIA)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

MARCHETTI ALESSIO (CITTA DI CAVE ACADEMY)

Al termine della gara rivolgeva frasi offensive all'indirizzo dell'arbitro.

ERAMO CHRISTIAN (G. CASTELLO)

Perchè, al termine della gara, rivolgeva frasi offensive all'indirizzo dell'arbitro.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

MASSA MATTIA (DON GASPARE BERTONI)

Perchè, al termine della gara, rivolgeva frase offensive all'indirizzo di un calciatore avversario.

GARE DEL 22/10/2023

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

PARIOLI CALCIO - ACCADEMIA GIALLOAZZURRI

Il Giudice Sportivo Territoriale, esaminati gli atti ufficiali relativi alla gara di cui in epigrafe, RILEVA - al 37 del secondo tempo, l'arbitro espelleva il calciatore SCAGLIARINI SAMUEL;

- L'ufficio tesseramento presso il Comitato Regionale Lazio, su richiesta di questo Giudice Sportivo, segnalava che il suddetto calciatore non risulta essere tesserato per la Società PARIOLI CALCIO;

- Considerato l'art. 66, comma 1, lett.A) del C.G.S., questo Organo giudicante instaura d'ufficio il procedimento e, per effetto dell'art. 10, comma 6, lett. A)

DELIBERA

a) di infliggere alla Società PARIOLI CALCIO la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 3-9 (MIGLIOR RISULTATO ACQUISITO SUL CAMPO) nonchè l'ammenda di Euro 100,00.

b) di inibire il dirigente responsabile COSTA ANDREA fino al 03.11.2023

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

CHIAROT LEONARDO (AQUILOTTI LAZIO C5)

COMPAGNONI MANUEL (AQUILOTTI LAZIO C5)

IL GIUDICE SPORTIVO
Domenico D'Ambrosio

Publicato in Roma il 26 Ottobre 2023

IL SEGRETARIO
Giovanni Parisi

IL DELEGATO
Angelo Di Benedetto